

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il procedimento di composizione assistita della crisi***

di Andrea Rossi, Veronica Pigarelli

Ad oggi non siamo certi che *l'iter* procedurale di approvazione del **Codice della crisi e dell'insolvenza** si perfezioni, stante l'imminente scadenza della legislatura; purtuttavia, pare utile soffermare l'attenzione sul nuovo **procedimento di composizione assistita della crisi**, che il suddetto Codice dovrebbe introdurre e che prende avvio:

- a seguito della **segnalazione dei soggetti qualificati**, oppure
- a seguito di **istanza presentata dal debitore in difficoltà economica**.

La **procedura di composizione assistita** è finalizzata ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori e prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un **apposito organismo** con il compito di gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore nel superamento della crisi.

Tale organismo opera tramite un **referente**, individuato dal Codice nella persona del **segretario generale della Camera di Commercio** o di un suo delegato.

La procedura prevede che, ricevuta la **segnalazione** da parte dei soggetti qualificati, oppure a seguito di apposita **istanza presentata dal debitore**, il **referente**, senza indugio, provveda alla nomina di un **collegio di tre esperti**, i cui nominativi devono essere selezionati tra i soggetti iscritti nell'**albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza**, dei quali:

1. uno viene designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del **tribunale** del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, o da un suo delegato;
2. uno viene designato dal presidente della **Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura** o da un suo delegato, diverso dal referente;
3. uno viene designato dagli **esponenti locali delle associazioni imprenditoriali di categoria**, ciascuna delle quali trasmette annualmente all'organismo un elenco contenente un congruo numero di esperti iscritti al suddetto albo, tra i quali il **referente** individua quello designato dall'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.

Il referente ha inoltre il compito di preoccuparsi che nel collegio siano adeguatamente rappresentate le **professionalità aziendali, contabili e legali** necessarie per la gestione della crisi.

Entro **15 giorni** lavorativi dal ricevimento della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'organismo convoca dinanzi al collegio il debitore ed i suoi organi di controllo, se presenti; a seguito di tale audizione, il collegio, qualora rilevi l'esistenza di **fondati** elementi della **crisi**, individua insieme al debitore le possibili misure idonee a porvi rimedio e fissa un termine, che non può essere superiore a **tre mesi**, prorogabile fino ad un massimo di **sei mesi**, per l'individuazione di una soluzione concordata della crisi.

Pertanto, se allo scadere del termine assegnato, o prorogato, non è stato possibile raggiungere un **accordo stragiudiziale** con i creditori coinvolti, e permane pertanto la **situazione di crisi**, il collegio dovrà invitare il debitore a presentare **domanda di accesso** ad una delle **procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell'insolvenza** previste dal Codice.

Il collegio, nel caso in cui il **procedimento di composizione assistita** si concluda **negativamente** ed il debitore **non provveda** al deposito di una domanda di accesso ad una procedura concorsuale, in costanza di elementi che rendano evidente la sussistenza dello stato di insolvenza, segnala il persistere della **situazione di crisi** al referente, il quale ne deve dare **notizia al pubblico ministero**; sarà poi quest'ultimo, ove ritenga sussistente l'insolvenza, a presentare il ricorso per l'accesso alle procedure concorsuali.

In linea con l'attuale normativa fallimentare, sono state previste anche nel nuovo Codice le **misure protettive** del patrimonio dell'imprenditore in crisi, con la differenza però che nella nuova disciplina tali misure non operano in maniera automatica bensì solo dietro apposita **richiesta del debitore**.

Tali misure consistono:

1. nella **inammissibilità di azioni esecutive o cautelari** individuali sul patrimonio o l'impresa del debitore;
2. nella **sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti**;
3. nel **divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione** se non concordati; in tali casi, le **prescrizioni** che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

La **durata delle misure protettive** non può essere superiore a **sessanta giorni**, e può essere prorogata anche più volte, sempre a seguito di istanza del debitore, entro un termine complessivo di centottanta giorni; la proroga è consentita solo in presenza di **significativi progressi nelle trattative con i creditori**, tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo.

Sempre dietro richiesta del debitore può essere ottenuta la **sospensione delle disposizioni codicistiche poste a tutela del capitale sociale** delle società di capitali ovvero il differimento degli obblighi ex [articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ.](#) e la **non operatività** della **causa di scioglimento** delle società per riduzione o perdita del capitale sociale ex [articoli 2484, 2545-duodecies cod. civ.](#).

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E LE NUOVE PROCEDURE  
CONCORSUALI DOPO L'INTRODUZIONE DELLA LEGGE "RORDORF"**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)